Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la pesca

2024/0224(COD)

7.3.2025

EMENDAMENTI
22 - 47

Progetto di relazione
Thomas Bajada
(PE766.000v01-00)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1026/2012 per quanto riguarda talune misure finalizzate alla conservazione degli stock ittici in relazione ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile

Proposta di regolamento
(COM(2024)0407 – C10-0098/2024 – 2024/0224(COD))

Emendamento 22
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982[1] ("UNCLOS") e dell'accordo per l'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995[2] ("UNFSA"), la gestione di taluni stock ittici transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi le cui flotte sfruttano tali stock.	(1) In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982[1] ("UNCLOS") e dell'accordo per l'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, del 4 agosto 1995[2] ("UNFSA"), la gestione di taluni stock ittici transzonali e altamente migratori richiede la cooperazione di tutti i paesi le cui flotte sfruttano tali stock. ***Tale cooperazione può essere istituita anche nel quadro dell'accordo FAO del 5 giugno 2016 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.***
[1] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3), ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/392/oj.	[1] Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3), ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1998/392/oj.
[2] Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).	[2] Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 17).

Or. fr

Emendamento 23
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Il regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] ha istituito un quadro per consentire l'individuazione dei paesi terzi che non cooperano e autorizzano la pesca non sostenibile di uno stock di interesse comune per l'Unione e l'adozione di misure nei confronti degli stessi.	*(Non concerne la versione italiana)*

[3] Regolamento (UE) n. 1026/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo a talune misure ai fini della conservazione degli stock ittici relative ai paesi che autorizzano una pesca non sostenibile (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 34), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1026/oj).

Or. en

Emendamento 24
Marco Falcone

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) In particolare, il bacino del Mediterraneo presenta sfide specifiche legate alla gestione sostenibile degli stock ittici. L'assenza di adeguate misure di sostenibilità da parte della flotte dei paesi del Nord Africa porta a una significativa distorsione della concorrenza, penalizzando gli operatori europei che rispettano rigorosi standard di conservazione; come ad esempio nel Canale di Sicilia, dove è particolarmente a rischio la competitività e la sostenibilità degli stock ittici, a causa di pratiche di pesca non regolamentate perpetrate da

tali flotte nord africane.

Or. it

Emendamento 25
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) A norma del regolamento (UE) n. 1026/2012, un paese può essere identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS ***e*** dell'UNFSA o di qualsiasi altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale e se non adotta le necessarie misure di gestione della pesca.	(3) A norma del regolamento (UE) n. 1026/2012, un paese può essere identificato come paese che autorizza una pesca non sostenibile se, tra l'altro, non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni dell'UNCLOS***,*** dell'UNFSA ***e dell'accordo FAO*** o di qualsiasi altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale e se non adotta le necessarie misure di gestione della pesca.

Or. fr

Emendamento 26
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) È opportuno introdurre una definizione di "mancata cooperazione" per definire meglio, ai fini del regolamento (UE) n. 1026/2012, la portata e il significato dell'obbligo di cooperare a norma dell'UNCLOS e dell'UNFSA.	(4) È opportuno introdurre una definizione di "mancata cooperazione" ***e di "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca"*** per definire meglio, ai fini del regolamento (UE) n. 1026/2012, la portata e il significato dell'obbligo di cooperare a norma dell'UNCLOS e dell'UNFSA.

Or. en

Emendamento 27
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È inoltre necessario chiarire che si può considerare che un paese autorizzi una pesca non sostenibile**,** quando non attua le necessarie misure di gestione della pesca, tra le quali rientrano misure di controllo.	(5) È inoltre necessario chiarire che si può considerare che un paese autorizzi una pesca non sostenibile quando non attua***, non rispetta o non fa rispettare*** le necessarie misure di gestione della pesca, tra le quali rientrano misure di controllo ***e conservazione, comprese quelle adottate nel quadro di un'ORGP***.

Or. en

Emendamento 28
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) È inoltre necessario chiarire che si può considerare che un paese autorizzi una pesca non sostenibile**,** quando non attua le necessarie misure di gestione della pesca***, tra le quali rientrano misure*** di controllo.	(5) È inoltre necessario chiarire che si può considerare che un paese autorizzi una pesca non sostenibile quando non attua le necessarie misure di gestione della pesca ***e*** di controllo***, in particolare nel quadro delle ORGP o dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo***.

Or. fr

Emendamento 29
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera f

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-1) all'articolo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) «stato insostenibile», la situazione in cui lo stock non è mantenuto in permanenza a	***"***f) «stato insostenibile», la situazione in cui lo stock non è mantenuto in

livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli oppure, se tali livelli non possano essere stimati, quando lo stock non è mantenuto in permanenza entro limiti biologici sicuri; i livelli dello stock che determinano se esso si trova in uno stato insostenibile devono essere stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;	permanenza a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile o al di sopra di tali livelli oppure, se tali livelli non possano essere stimati, quando lo stock non è mantenuto in permanenza entro limiti biologici sicuri***, in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca***; i livelli dello stock che determinano se esso si trova in uno stato insostenibile devono essere stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili;***"***

Or. en

(32012R1026)

Emendamento 30
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) all'articolo 2 ***è aggiunta la lettera i) seguente***:	(1) all'articolo 2 ***sono aggiunti i punti seguenti***:

Or. en

Emendamento 31
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca", un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici e all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la

	mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;

Or. en

Motivazione

Questa definizione dell'approccio precauzionale è in linea con l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici e con il regolamento di base della PCP (https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/fish_stocks_agreement/CONF164_37.htm).

Emendamento 32
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera i – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) i ritardi ingiustificati;	(4) i ritardi ingiustificati***, anche nella risposta alle richieste e/o nell'avvio di consultazioni***;

Or. en

Emendamento 33
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera i – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***l'insistenza sistematica a permanere sulle*** proprie posizioni;	(8) ***il fatto di mantenere con costanza le*** proprie posizioni ***per un periodo prolungato, indipendentemente dalla flessibilità e dalle concessioni accordate dalle altre parti durante le consultazioni***;

Or. en

Emendamento 34
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera i – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) l'insistenza sistematica a permanere sulle proprie posizioni;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 35
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera i – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) il rifiuto di tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili ***in relazione allo stock o agli stock in questione***;	(9) il rifiuto di tener conto dei migliori pareri scientifici disponibili;

Or. en

Emendamento 36
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera i – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) l'attuazione di misure discriminatorie aventi un'incidenza sulle flotte di paesi terzi e la contemporanea concessione di un'esenzione parziale o totale da tali misure alla propria flotta;

Or. en

Emendamento 37
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera i – punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quater) l'adozione di misure o contingenti unilaterali irragionevoli o ingiustificati che non siano in linea con le misure o i contingenti concordati a livello bilaterale o multilaterale;

Or. en

Emendamento 38
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 2 – lettera i – punto 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 quinquies) la mancanza di trasparenza;

Or. en

Motivazione

L'articolo 12 dell'UNFSA sugli stock ittici impone agli Stati di garantire la trasparenza del processo decisionale e delle altre attività delle organizzazioni e degli accordi di gestione della pesca subregionali e regionali. È necessario che sia la cooperazione sia la pesca sostenibile siano garantite.

Emendamento 39
Eric Sargiacomo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 3 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) all'articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità delle disposizioni dell'UNCLOS ***e*** dell'UNFSA, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale; e	***"***a) non coopera nella gestione di uno stock di interesse comune in piena conformità delle disposizioni dell'UNCLOS***,*** dell'UNFSA ***e dell'accordo FAO***, o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale; e***"***

Or. fr

(32012R1026)

Emendamento 40
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) non ha adottato ***né*** attuato le necessarie misure di gestione della pesca, comprese misure di controllo per garantire l'efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune; o;	i) non ha adottato***,*** attuato***, rispettato o fatto rispettare*** le necessarie misure di gestione della pesca, comprese misure di controllo ***e conservazione*** per garantire l'efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune ***e delle specie associate, in particolare le misure adottate nel quadro di un'ORGP***; o;

Or. en

Emendamento 41
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) non ha adottato né attuato le necessarie misure di gestione della pesca, comprese misure di controllo per garantire l'efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune; o;	i) non ha adottato né attuato le necessarie misure di gestione della pesca, comprese misure di controllo ***e di esecuzione*** per garantire l'efficace conservazione e gestione degli stock di interesse comune; o;

Or. en

Emendamento 42
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 3, lettera b), è aggiunto il punto seguente:
	"ii bis) infrange sistematicamente gli accordi bilaterali o multilaterali non adottando misure efficaci o tempestive nei confronti dei propri cittadini o delle navi battenti la sua bandiera che si ritiene abbiano svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o ha agito in violazione delle misure di gestione della pesca stabilite da detti accordi, determinando uno stato insostenibile degli stock."

Or. en

Emendamento 43
Emma Wiesner, Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"-1. La Commissione risponde entro 90 giorni dal ricevimento di una richiesta relativa all'identificazione di un paese come paese che autorizza una pesca non sostenibile, presentata da uno Stato membro o dal Parlamento europeo, e illustra le azioni che intende eventualmente intraprendere."

Or. en

Emendamento 44
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(a bis) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Se lo ritiene necessario per adottare le misure di cui all'articolo 4, la Commissione notifica al paese interessato l'intenzione di identificarlo come un paese che autorizza una pesca non sostenibile. In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio ne sono immediatamente informati.	"1. Se lo ritiene necessario per adottare le misure di cui all'articolo 4, la Commissione notifica al paese interessato l'intenzione di identificarlo come un paese che autorizza una pesca non sostenibile. ***Precedentemente all'invio di tale notifica, la Commissione registra inoltre, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/1036 e nel regolamento (UE) 2016/1037, tutte le importazioni di prodotti del paese sotto inchiesta che possono essere oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 4.*** In tal caso, il Parlamento europeo e il Consiglio ne sono immediatamente informati.***"***

Or. en

((32012R1026))

Motivazione

Nel settembre 2024 la Commissione ha registrato tutte le importazioni di prodotti oggetto di

inchieste antidumping o antisovvenzioni, comprese le inchieste in corso nell'ambito delle quali non sono ancora state raggiunte conclusioni provvisorie. L'obiettivo era di consentire la riscossione retroattiva dei dazi antidumping e compensativi nel caso in cui fossero soddisfatte le condizioni legali e di evitare sensibili aumenti delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta prima dell'introduzione delle misure. L'emendamento contribuisce a garantire un approccio coerente anche ai prodotti della pesca che dovrebbero beneficiare dell'approccio di difesa commerciale.

Emendamento 45
Bert-Jan Ruissen

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"2 bis. Se lo stock di interesse comune rientra nell'ambito di competenza di un'ORGP e la non conformità da parte di un paese terzo ha determinato uno stato non sostenibile degli stock, prima di adottare le misure di cui all'articolo 4 la Commissione comunica all'organismo pertinente che un paese terzo autorizza pratiche di pesca non sostenibili, al fine di porre tempestivamente rimedio a tali inosservanze."

Or. en

Emendamento 46
Luke Ming Flanagan, Emma Fourreau, Sebastian Everding

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. A seguito dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 4, la Commissione continua a dialogare con il	5. A seguito dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 4, la Commissione continua a dialogare con il

paese interessato affinché ***quest'ultimo*** cessi di autorizzare una pesca non sostenibile.	paese interessato***, intrattiene con esso un confronto aperto e promuove la cooperazione nei contesti multilaterali affinché tale paese*** cessi di autorizzare una pesca non sostenibile.
	Or. en

Emendamento 47
Sander Smit

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 – lettera c
Regolamento (UE) n. 1026/2012
Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Se il paese interessato avvia consultazioni in buona fede con l'Unione, la Commissione si impegna in tali consultazioni ***rapidamente***.	6. Se il paese interessato avvia consultazioni in buona fede con l'Unione, la Commissione si impegna ***prontamente*** in tali consultazioni.
	Or. en